

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Il Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia ed affari letterari e scientifici è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge per prorogare i termini fissati dalla legge 17. Aprile 1859 ai procuratori per prestare la Mallevoria, come fonte di risolvere i motivi e di sostenere la riproposizione.

Dato a Torino addì 10. Giugno 1860.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Dall'Atti*

SESSIONE 1860

N° 51-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**BERNARDI, CANTU', CAPRIOLO, DE-GIULI, ALVIGINI, COTTA-  
RAMUSINO, MANGINI, BORGATTI, FALQUI-PES**

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia

*nella tornata dell'11 giugno 1860.*

Proroga di termini fissati dalla legge 17 aprile 1859 ai procuratori  
per prestare la malleveria.

Tornata del 19 giugno 1860

SIGNORI,

La vostra Giunta convenne unanime nel partito di acconsentire alla chiesta proroga di altri sei mesi a beneficio di coloro fra i procuratori esercenti che in questo primo semestre dell'anno non prestarono la malleveria ordinata dall'art. 65 della legge 17 aprile 1859, e i quali, appunto per questo loro non-fatto, ove nuova legge non gli soccorra, cadrebbero in condizione di *demissionari*, siccome sta sancito dagli articoli 1 e 105 del regolamento annesso al regio decreto del 14 settembre ultimo seduto.

In quale benigna sentenza era dato alla vostra Giunta di convenire con non poco suo compiacimento, per niun'altra considerazione fuor questa sola (altronde addotta anche dal signor guardasigilli): che se i fortunati avvenimenti di questo primo semestre compierono mirabile opera e ravvicinarono di tanto alla loro meta le più nobili aspirazioni, tuttavia non giovarono gran fatto alle condizioni economiche del paese; ond'è che anche al più diligente e al più voglioso di soddisfare alle esigenze della legge può essere avvenuto d'incontrare insormontabile ostacolo per l'immediato adempimento dell'obbligo di prestare la prescritta malleveria. Colpire con

(51-A)

pena tanto severa; quale si è la perdita dell'esercizio della professione, una trascuranza che forse procede dalla forza degli eventi anziché da determinata volontà, poteva a ragione stimarsi, se non assoluta ingiustizia, certamente soverchio rigore. Quindi è ben naturale che bastasse il dubbio a rendere facile o, meglio, necessario il consenso di tutti alla concessione della chiesta proroga.

Che se non fosse stato per questa considerazione, non sarebbe mai indotta la maggioranza della Giunta a consimile concessione, non solo per non iniziare un sistema e stabilire un precedente che riesce sempre a certo scapito dell'autorità della legge, ma benanco per non acconsentire alla immoralità di favorire al trasgressore della legge a pregiudizio di chi ne fu ossequente e scrupoloso osservatore;

Il procuratore che per obbedire alla legge fu sollecito a prestare la voluta malleveria, e, per farlo, sostenne forse gravissimi sacrifici, non v'ha dubbio, si trova in peggiore condizione di quello che, nel mentre gli muove forse funesta concorrenza nell'esercizio della professione, tuttavia, attribuendosi indebito privilegio, non presta intanto la prescritta malleveria, e così non soggiace, contro ogni ragione di eguaglianza, ai pesi ed alle perdite che dall'adempimento di quell'obbligo comune naturalmente derivano.

Una quale dichiarazione si stimò bene ed opportuno che venisse fatta per togliere che dalla facilità di questa concessione non si prenda per avventura argomento per accogliere la speranza di concessioni avvenire.

Giova per tutti i riguardi che sia ben compreso come non si possa onestamente, né si debba aderire a sospendere l'esecuzione della legge senza che giusti e gravissimi motivi inducano a farlo, e come per conseguenza sarebbe un funesto illudersi il confidare in proroghe ulteriori. Giova che sia questa credenza in tutti i modi diffusa e generalmente accolta; seppure vogliansi sopite al loro nascere improvide speranze, se vuolsi mantenuta alla legge costante ed efficace autorità.

Fatte appena queste riflessioni, due dei membri della Giunta, anche per mandato del loro ufficio, sorsero a proporre che la proroga non si limitasse a soli sei mesi siccome chiedevasi, ma si estendesse invece ad un anno.

Affrettavasi ad appoggiare questa proposta altro dei commissari, a cui pareva né giusto né conveniente che si assoggettasse al peso di malleveria l'esercizio di libera professione.

La maggioranza avvertiva che per le ragioni istesse per cui la proroga, o meglio la sospensione della legge non può, né dev'essere acconsentita, se non lo consigliano gravi e speciali motivi; così, accordata la proroga, non può raddoppiarsene il termine, se non è parimenti dimostrato esigerlo equità e giustizia; tanto massime quando la proroga, siccome anzi accennavasi, nel mentre giova agli uni, riesce d'immanchevole

pregiudizio a quanti furono solleciti a prestare la voluta malleveria

(51-A)

Altronde, poichè colla legge 17 aprile 1859 giudicavasi bastevole il termine di mesi sei per soddisfare a quest'obbligo della malleveria, non vedesi ragione per cui, volendo oggi restituire *in intero* i procuratori che lasciarono trascorrere questo primo semestre, abbiasi ad accordare loro un doppio termine, quasi siasi già in grado di prevedere sin d'ora che le eccezionali circostanze le quali si frappesero ostacolo alla prestazione della malleveria nei mesi scorsi, abbiano anche a durare necessariamente per altri sei mesi successivi.

Nè torna adesso il farsi a discutere come e quanto sia giusto e convenga che questa malleveria abbia a prestarsi; perciocchè oramai non può farsi opportunamente altra discussione fuor questa sola: come e quanto, cioè, abbia la legge 17 aprile 1859 ad essere eseguita.

Del resto, non proponendosi dal Governo che la sola proroga di mesi sei, non potrebbesi ragionevolmente estendere la proposta a ben più lungo termine, a quello cioè di un anno, senza che abbiansi gravi e singolari ragioni che lo persuadano. Ma di queste ragioni non ne venne addotta alcuna.

Perciò la vostra Giunta ha l'onore di proporvi l'approvazione del progetto di legge quale venne presentato dal signor guardasigilli nella tornata dell'11 del volgente mese di giugno.

CAPRIOLO, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

Il termine fissato dall'articolo 66 della legge del 17 aprile 1859 ai procuratori esercenti per prestare la malleveria è prorogato di sei mesi.

Art. 2.

La presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

*Approvato nella Camera del 20. Maggio 1860.*

*Cellari*